



m. dg		
CORTE APPELLO ANCONA		
04200200600		
N. 1633 18 GIU. 2009		
UOR	CC	RUD
Funzione	Microattività	Altre
Esclusivo		

Ministero della Giustizia

ISPETTORATO GENERALE

Reparto Ispezioni

Prot. 4690
MGM
allegati n. 6

Roma, 15 GIU. 2009

Al Sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria
SEDE

→ **Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di**
ANCONA

e p.c.

Al Sig. Capo di Gabinetto
SEDE

Oggetto: ispezione ordinaria all'UNEP presso la Corte di Appello di Ancona-specifiche di spesa dei verbali di pignoramento-rappresentazione fotografica dei beni pignorati (art. 518 c.p.c.)-prescrizione ex art. 10 legge 12 agosto 1962 n. 1311.

Con riferimento alla nota prot. n. 1376/09 del 19/05/2009 della Presidenza della Corte di Appello delle Marche (all.1) ed alla nota n. 62 del 5 giugno c.a. a firma del segretario generale UIL (all.2), relativa all'ispezione in oggetto, lo scrivente Ufficio rappresenta e precisa quanto segue.

Nel corso dell'ispezione di cui sopra, l'ispettore ufficiale giudiziario Luciano Rossi ha rilevato dall'esame delle specifiche di spesa dei verbali di pignoramento depositati nella cancelleria dell'esecuzione immobiliare del Tribunale di Ancona, che gli ufficiali giudiziari in aggiunta ai diritti ed indennità ad essi spettanti, percepiscono una "trasferta foto" o un "rimborso per sviluppo foto", per i percorsi compiuti per recarsi a sviluppare le foto, quando eseguono un pignoramento fruttuoso avendo proceduto alla rappresentazione fotografica

dei beni pignorati ex art. 518 c.p.c., come modificato dalla l. 24 febbraio 2006 n. 52.

Inoltre l'ispettore ha evidenziato che gli ufficiali giudiziari procedenti espongono anche, nelle specifiche dei verbali, le spese di acquisto dei rollini e quelle di sviluppo giustificandole con l'allegazione di semplici scontrini fiscali che non contengono dati sufficienti ad individuare la riferibilità della spesa.

Va evidenziato altresì che, in alcuni casi, lo scontrino allegato a giustificare la spesa reca una data antecedente a quella del pignoramento (vedi nota dell'ispettore del 5/03/2009 all. 3).

Pertanto dall'analisi della relazione ispettiva ed alla luce delle disposizioni normative e ministeriali relative alla materia in oggetto, l'Ispettore Generale Alessandro Giuseppe Cannevale, ha prescritto con nota prot. 834/1 del 21 marzo c.a., (all.4) di regolarizzare detto servizio a partire dalla data di ricezione della sopra indicata nota, oppure entro il termine massimo di sei mesi.

A supporto della prescrizione di cui sopra si richiamano le disposizioni del DOG Direzione Generale del Personale e della Formazione Ufficio VI, nota prot. 6/912/03-1 del 12 giugno 2006 diretta alla Presidenza della Corte di Appello L'Aquila e circolare 6/381/035//CA del 14/03/2007, con le quali sono state dettate le linee guida dell'attività dell'ufficiale giudiziario in materia di esecuzione mobiliare.

La sopra indicata nota con riferimento alla previsione di apparecchiature tecniche (macchine fotografiche, telecamere...) per l'attività di pignoramento a cura dell'ufficiale giudiziario, ha precisato che: *".....sia possibile che questi in caso di necessità si avvalga dell'ausilio di personale specializzato all'uopo nominato ai sensi dell'art. 68 c.p.c. per la riproduzione e lo sviluppo delle immagini dei beni pignorati....."* ed ha espressamente raccomandato che in assenza dei mezzi tecnologici citati o dell'ausiliario, l'ufficiale giudiziario deve provvedere alla descrizione grafica in modo accurato e particolareggiato delle cose da pignorare.

Successivamente la circolare ha ulteriormente sottolineato che: *".....si reputa che la riproduzione fotografica o audiovisiva dei beni staggiti sia, qualora ritenuta utile, funzionale ad integrare la descrizione dei cespiti pignorati ai fini della migliore individuazione degli stessi, nonché del loro stato."*

Per quanto concerne la rappresentazione fotografica o audiovisiva, premesso che la legge non specifica le modalità tecniche con le quali operare, si ritiene possibile utilizzare qualunque strumento idoneo allo scopo, analogico o digitale che sia,.....relativamente alle modalità operative con le quali procedere da parte dell'ufficiale giudiziario, nel silenzio della legge, si osserva che l'onere di mettere a disposizione i mezzi tecnici necessari di cui trattasi debba ricadere sul creditore pignorante (oppure sui soggetti che possono assisterlo nelle operazioni di pignoramento, ai sensi del novellato art. 165 disp. att. cod. proc. civ.). Occorre precisare che allo stato grava sul creditore pignorante, ove quest'ultimo richieda la rappresentazione fotografica o audiovisiva, non solo l'onere di mettere a disposizione i mezzi tecnici necessari

per la ripresa video o fotografiche, ma anche quelle di anticipare le eventuali spese vive di sviluppo fotografico che verranno successivamente recuperate a carico del debitore esecutato, ai sensi dell'art. 95 cod. proc. civ."

Ne consegue che questo Generale Ufficio nel confermare nuovamente il rilievo ispettivo ha operato nel rispetto delle richiamate disposizioni ministeriali (vedi anche nota del 18/05/2009 prot. 3998 MGM all.5).

Peraltro il Presidente della Corte di Appello di Ancona, con la nota che si allega in copia, ha evidenziato le ricadute negative che, a suo avviso, sarebbero conseguenti alla prescrizione di cui sopra.

Tanto premesso, si invita codesto Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, qualora ravveda la necessità di adottare in merito nuove disposizioni, di rendere edotto lo scrivente Ufficio, dando le opportune direttive al riguardo.

Il Capo dell'Ispettorato Generale
Arcibaldo Miller

